



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6056

Seduta del 07/03/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° GENNAIO 2022 / 31 MARZO 2023 – CRITERI ATTUATIVI

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica

Simone Rasetti

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta Regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. 64 del 10/07/2018, aggiornato con nota del DEFR con DGR n. 3738 del 30/10/2020 e con risoluzione n. 41 approvata con DCR n. 1443 del 24/11/2020 che prevede il sostegno alla realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché alle discipline sportive associate con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, anche come strumento di promozione della visibilità e dell'attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia;

RITENUTO di adottare, in attuazione degli obiettivi previsti dal PRS della XI Legislatura, una misura per il sostegno del mondo sportivo lombardo per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi nel periodo 01/01/2022 - 31/03/2023, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e che abbiano un effettivo valore per il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati alle caratteristiche sportive;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 2.358.000,00 così ripartiti:

- euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022, che trova copertura come segue:
 - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva";
 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 "Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale;
 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572 "Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale - trasferimenti a amministrazioni centrali";
- euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023, che trova copertura come segue:
 - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva”;

- euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 “Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale”;

RAVVISATO che, in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio e di economie, la presente misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati, mediante lo scorrimento della graduatoria;

RICHIAMATI:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 “Definizione di impresa unica”), 3 (Aiuti “de minimis”), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumano rilievo internazionale;
- il Regolamento della Commissione Europea n. 651 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali”;
- il Regolamento della Commissione Europea n. 972 del 02/07/2020 che ha, tra l'altro, prorogato il Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione generale e il Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”;
- la DGR n. 4091 del 21/12/2020 “Proroga della misura di aiuto SA 49295 Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020” approvata con DGR n. 7108 del 25/09/2017 e nel rispetto della comunicazione regime quadro SA 60703;

STABILITO che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regime di aiuto, ai sensi dell'art.107.1 del TFUE si applicano le modalità previste dalla DGR n. 4091/2020 e nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;

- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Per il "de minimis" la DGR quadro ha previsto la possibilità di rideterminazione in base alla disponibilità del plafond pari ad euro 70 milioni;

RIBADITO che, come previsto dalla DGR n. 4091/2020, dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del "funding gap", in base al quale:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa:

- per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

CONSIDERATO che la DGR n. 4091/2020 prevede i benefici per il periodo 30/12/2020 – 31/12/2023;

RITENUTO, inoltre, che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, fatta salva la possibilità che gli aiuti possano essere comunque concessi anche alle imprese in difficoltà solo fino al 30/06/2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31/12/2019



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ai sensi del Regolamento (UE) n. 972/2020;

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;

RITENUTO, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non saranno concessi:

- alle imprese che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

RITENUTO, altresì, che in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione e di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale:

- attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestino di non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria comunicata alla Commissione Europea per il regime di aiuti SA 60703 è pari a euro 70 milioni, che la sua scadenza è 31/12/2023 e che, con l'adozione del presente provvedimento, tali limiti di dotazione e di durata sono rispettati e saranno oggetto di costante monitoraggio;

VISTI:

- l'art. 12, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'art. 8 della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1, ove è disposto che, qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, siano predeterminati con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

RITENUTO pertanto di approvare i criteri attuativi della misura “Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023” come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, inoltre, di prevedere:

- l'obbligatorietà, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, di presentare la domanda prima dello svolgimento delle iniziative, ad eccezione di quelle realizzate dal 01/01/2022 fino alla data di apertura del bando;
- l'erogazione del contributo assegnato previa verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;

DATO ATTO che il regime quadro SA 60703 è stato registrato con il CAR n. 16866;

RAVVISATO di demandare al Dirigente competente:

- l'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo nel quale saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché i termini di scadenza per gli adempimenti amministrativi, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 5500 del 02/08/2016 “Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto”;
- gli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR, ai sensi degli artt. 8, 9 e segg. del decreto ministeriale n. 115/2017;
- l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute nei rispettivi periodi di riferimento;

DATO ATTO che con successivo provvedimento sarà nominato il Nucleo di valutazione preposto all'istruttoria delle domande, come meglio specificato nell'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

bilancio dell'anno in corso;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su Bandi Online;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,

1. di approvare i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 01/01/2022 – 31/03/2023, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 2.358.000,00 così ripartiti:
 - euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022 che trova copertura come segue:
 - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva”;
 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 “Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale”;
 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572 “Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale - trasferimenti a amministrazioni centrali”;
 - euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023 che trova copertura come segue:
 - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva”;
 - euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 “Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

internazionale”;

3. di stabilire che, in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio e di economie, la presente misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati, mediante lo scorrimento della graduatoria;
4. di prevedere:
 - l'obbligatorietà, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, di presentare la domanda prima dello svolgimento delle iniziative, ad eccezione di quelle realizzate dal 01/01/2022 fino alla data di apertura del bando;
 - l'erogazione del contributo assegnato previa verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;
5. di stabilire che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto o aiuti ad hoc, ai sensi dell'art.107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata DGR n. 4091/2020 (SA 60703) e nello specifico:
 - nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
 - nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti “de minimis” con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
6. di stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente competente si procederà:
 - all'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo, nel quale nel quale saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dei contributi, nonché i termini di scadenza per gli adempimenti amministrativi, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- agli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR, ai sensi degli artt. 8, 9 e segg. del decreto ministeriale n. 115/2017;
- all'approvazione della graduatoria delle domande pervenute nei rispettivi periodi di riferimento;

7. di rinviare a successivo provvedimento la nomina del Nucleo di valutazione preposto all'istruttoria delle domande, come meglio specificato nell'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi Online.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

MISURA “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO” PERIODO 1° GENNAIO 2022 – 31 MARZO 2023” CRITERI ATTUATIVI	
1. Finalità	La misura intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e che abbiano un effettivo valore per il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati alle caratteristiche sportive.
2. Tipologia di manifestazioni ed eventi	Sono ammissibili a contributo le manifestazioni ed eventi sportivi con carattere agonistico o dilettantistico realizzate in Lombardia dal 01.01.2022 al 31.03.2023.
3. Soggetti beneficiari	<p>Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provincialib) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provincialic) Enti di Promozione Sportiva/ Comitati regionali/provincialid) Associazioni benemerite riconosciute dal CONIe) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportivaf) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucrog) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrativeh) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti. <p>Qualora l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.</p>

	<p>Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione della medesima iniziativa purché, nel caso di enti pubblici, non derivanti da risorse assegnate ad enti o amministrazioni a cui la Regione ha delegato competenze ed assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia.</p>									
<p>4. Dotazione finanziaria</p>	<p>La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 2.358.000,00 così ripartiti:</p> <p>1) euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022 che trova copertura come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572. <p>2) euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023 che trova copertura come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 - euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611. <p>Le risorse, ripartite nelle due annualità di competenza, prevedono una riserva pari al 10% a favore delle iniziative organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico e concorrono a finanziare quelle svolte o che si svolgeranno nel relativo periodo, come di seguito specificato:</p> <table border="1" data-bbox="528 1131 1461 1440"> <thead> <tr> <th>Periodo di riferimento della manifestazione/evento</th> <th>Risorse</th> <th>Riserva iscritti al Registro Paralimpico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01.2022 - 30.09.2022</td> <td>euro 1.335.000,00</td> <td>euro 133.500,00</td> </tr> <tr> <td>01.10.2022 - 31.03.2023</td> <td>euro 1.023.000,00</td> <td>euro 102.300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>In presenza di ulteriori disponibilità di bilancio e di economie, la presente misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati, mediante lo scorrimento della graduatoria.</p>	Periodo di riferimento della manifestazione/evento	Risorse	Riserva iscritti al Registro Paralimpico	01.01.2022 - 30.09.2022	euro 1.335.000,00	euro 133.500,00	01.10.2022 - 31.03.2023	euro 1.023.000,00	euro 102.300,00
Periodo di riferimento della manifestazione/evento	Risorse	Riserva iscritti al Registro Paralimpico								
01.01.2022 - 30.09.2022	euro 1.335.000,00	euro 133.500,00								
01.10.2022 - 31.03.2023	euro 1.023.000,00	euro 102.300,00								
<p>5. Criteri di valutazione</p>	<p>L'attribuzione del punteggio avviene in tre fasi:</p> <p>FASE 1 (punteggio massimo → 40)</p> <p>Elementi dichiarati in sede di domanda dal soggetto partecipante riferiti ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storicità della manifestazione (max 10 punti) • Capacità di reperire altre risorse (max 10 punti) • Diffusione e promozione dell'iniziativa (max 8 punti) • Coinvolgimento di altre realtà (max 8 punti) • Premialità (max 4 punti) 									

	<p>FASE 2 (punteggio massimo → 30) L'attribuzione del punteggio avverrà da parte di Regione Lombardia sulla base degli elementi dichiarati in sede di domanda dal soggetto partecipante, a seguito della verifica con le relative Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza.</p> <p>I parametri valutativi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilievo dell'iniziativa (massimo 20 punti) • Assegnazione del titolo (massimo 10 punti) <p>Per le iniziative inserite nei calendari DSA/EPS verrà attribuito un punteggio minimo stabilito dal bando.</p> <p>FASE 3 (punteggio massimo → 30 punti) Le domande che otterranno un punteggio superiore a 50 (nelle Fasi 1 e 2), saranno oggetto di ulteriore esame da parte di apposito Nucleo di valutazione che assegnerà un ulteriore punteggio sulla base di quanto indicato nella relazione descrittiva dell'iniziativa, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche dell'iniziativa • Costo complessivo evento rispetto alla ricaduta territoriale. <p>Il punteggio conseguito complessivamente nelle tre fasi di istruttoria tecnica, determina la fascia di appartenenza e l'eventuale assegnazione del contributo, come indicato al punto 7.</p>
<p>6. Spese ammissibili</p>	<p>Sono ammissibili al contributo regionale le sole spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa e relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Affitto e allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi b) Noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive, autoveicoli c) Servizio di ambulanza d) Servizi di sicurezza e) Servizi assicurativi f) Tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni g) Compensi per prestazioni e rimborsi forfettari (funzionali all'esercizio della corrispondente prestazione professionale) a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale di supporto, personale sanitario e parasanitario, personale di segreteria, speaker. h) Ospitalità atleti e rimborso spese per trasporto. i) Servizio di comunicazione/pubblicità, creazione e gestione sito internet dedicato j) Materiale promozionale e pubblicitario

- k) Premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico
- l) Rinfreschi e ristori
- m) Acquisto materiale di uso corrente
- n) Servizi di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature

Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, sono considerati ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture, anche le seguenti spese relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, quali:

- a) personale
- b) materiali
- c) servizi appaltati
- d) comunicazioni
- e) energia
- f) manutenzione
- g) affitto
- h) amministrazione

7. Entità del contributo

Il contributo, che si configura a fondo perduto, viene attribuito sulla base del punteggio complessivo conseguito in base ai criteri indicati nel sopra citato punto 5), come segue:

PUNTEGGIO TOTALIZZATO	CONTRIBUTO ASSEGNABILE
da 15 a 42	Euro 4.000,00
da 43 a 50	Euro 7.000,00
da 51 a 70	Euro 10.000,00
da 71 a 80	Euro 20.000,00
da 81 a 90	Euro 30.000,00
da 91 a 100	Euro 50.000,00

Al termine delle istruttorie tecniche verrà stilata la graduatoria ordinata in base al punteggio conseguito. Le risorse verranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse. In caso di parità di punteggio il contributo verrà assegnato nel rispetto dell'ordine di invio della domanda al protocollo. Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 15. Al di sotto di tale soglia non si potrà accedere ad alcun finanziamento.

	<p>In ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i contributi richiesti in regime di esenzione di cui al Regolamento n. 651/2014 (con particolare riferimento all'art. 55 comma 12) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, il contributo erogabile non potrà essere superiore all' 80% delle spese ammissibili relative alle infrastrutture, anche temporanee, strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, di cui al punto 6). • per tutti gli altri casi, compresi i contributi richiesti in regime de minimis di cui al Regolamento 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), il contributo erogabile non potrà superare il 50% delle spese ammissibili di cui al punto 6). <p>Il contributo erogabile non potrà essere comunque superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla fascia di merito di appartenenza attribuita in fase di istruttoria tecnica • al disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali dell'iniziativa (al netto del contributo regionale) • inferiore ad euro 1.000,00.
<p>9. Regime d'aiuto</p>	<p>In presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'iniziativa rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurino come regime di aiuto, questi saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente potrà beneficiare del contributo rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti De minimis), comma 4.</p> <p>I contributi previsti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non saranno concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; - alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi

	<p>altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.</p> <p>Qualora i contributi si configurino come regimi di aiuto o aiuti ad hoc ai sensi dell'art.107.1 del TFUE si applicano le modalità previste dalla DGR n. 7108/2017, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014; oppure, in alternativa: • nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "De minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti De minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
<p>10. Modalità di presentazione della domanda</p>	<p>A seguito della pubblicazione del bando attuativo, i soggetti di cui al precedente punto 3) dovranno presentare domanda di contributo unicamente mediante la piattaforma Bandi Online, prima dello svolgimento dell'iniziativa, ad eccezione di quelle realizzate dal 1° gennaio 2022 fino alla data di apertura del bando.</p> <p>La misura prevede due periodi di apertura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) manifestazioni ed eventi realizzati o da realizzarsi dal 01.01.2022 al 30.09.2022 2) manifestazioni ed eventi che si realizzeranno dal 01.10.2022 al 31.03.2023. <p>Si precisa che ogni soggetto può presentare per ogni periodo di riferimento più di una domanda per manifestazioni ed eventi diversi: sarà comunque possibile ottenere il finanziamento al massimo per due domande per ogni periodo.</p> <p>Ai fini dell'adesione al bando è obbligatorio aver richiesto, all'atto di presentazione della domanda, il patronato regionale ad eccezione delle iniziative realizzate nel periodo dal 01.01.2022 fino alla data di apertura del bando.</p> <p>Nel bando attuativo verrà indicata la tempistica per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie relative alle iniziative ammesse a contributo, rispetto ai due periodi previsti.</p>
<p>11. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo</p>	<p>Il contributo spettante sarà erogato ai soggetti ammessi in graduatoria, previa verifica della regolarità e completezza della rendicontazione e della relativa documentazione.</p>

12. Iniziative non ammissibili	<p>Non può essere concesso il contributo alle iniziative che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano richiesto, all'atto di presentazione della domanda, il patronato regionale ad eccezione delle iniziative realizzate prima dell'apertura del bando attuativo; - perseguano finalità di lucro; - abbiano beneficiato di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze ed assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia; - non si configurino come manifestazioni o eventi sportive (non sono ammissibili a titolo di esempio festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, summer school o che si configurino quali incontri divulgativi).
13. Obblighi dei soggetti beneficiari	<p>Il beneficiario, pena la decadenza del contributo assegnato, ha l'obbligo di esporre il logo regionale, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale (condivisi ed approvati da Regione Lombardia), con l'inserimento della dicitura "<i>Con il Contributo di</i> " sopra il marchio regionale; fanno eccezione le iniziative già svolte alla data di approvazione della graduatoria.</p>
14. Attività di controllo	<p>Sono previsti controlli ispettivi a campione sulle domande ammesse a contributo, riguardanti sia la fase di ammissibilità sia quella di rendicontazione.</p>